

## REGOLAMENTO (CE) N. 780/2003 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2003

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'elenco CXL dell'OMC, la Comunità deve aprire un contingente annuo per l'importazione di 53 000 t di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91. Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 2003/2004 che inizia il 1° luglio 2003.
- (2) Il contingente 2002/2003 è stato gestito secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 954/2002 della Commissione relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003) <sup>(3)</sup>. Tali disposizioni hanno previsto, tra l'altro, criteri più severi di partecipazione per evitare la registrazione di operatori fittizi. Inoltre, norme più rigorose sull'utilizzazione dei titoli d'importazione hanno creato un ostacolo al commercio di titoli a fini speculativi.
- (3) L'esperienza acquisita con l'applicazione di queste norme è stata positiva e disposizioni analoghe dovrebbero pertanto essere fissate per l'anno contingente 2003/2004, compresa una ripartizione del contingente in un sottocontingente I, riservato agli importatori tradizionali, e in un sottocontingente II da assegnare su richiesta degli operatori riconosciuti dagli Stati membri mediante un'apposita procedura.
- (4) Allo scopo di garantire al tempo stesso la stabilità degli scambi di carni bovine congelate e un progressivo incremento della percentuale del contingente aperta a tutti i veri operatori commerciali di carni bovine, è opportuno aumentare la quantità da assegnare nell'ambito del sottocontingente II.

- (5) Il sottocontingente I dovrebbe essere assegnato inizialmente sotto forma di diritti d'importazione per gli importatori attivi in base ai relativi documenti doganali comprovanti che hanno importato carni bovine nell'ambito dello stesso tipo di contingente negli ultimi tre anni contingenti. Errori amministrativi da parte dell'organismo nazionale competente rischiano talvolta di limitare l'accesso degli operatori a questa parte del contingente. Occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi.
- (6) Gli operatori che possono dimostrare di essere realmente impegnati nell'importazione e nell'esportazione di carni bovine da o verso paesi terzi dovrebbero poter presentare domanda di riconoscimento nell'ambito del sottocontingente II. L'impegno suddetto va dimostrato mediante la presentazione di prove di importazioni recenti di una certa entità.
- (7) Qualora ci siano ragioni concrete per sospettare che operatori fittizi abbiano presentato domanda di registrazione, gli Stati membri dovrebbero procedere ad un esame più approfondito delle domande.
- (8) Occorre stabilire ammende qualora operatori fittizi abbiano presentato domanda di registrazione o il riconoscimento sia stato concesso in base a documentazione falsificata o fraudolenta.
- (9) Il controllo dei criteri di partecipazione all'assegnazione del contingente implica che la domanda sia presentata nello Stato membro nel quale l'operatore è iscritto nel registro dell'IVA.
- (10) Al fine di offrire un accesso permanente al contingente, il sottocontingente II dovrebbe essere gestito su base semestrale, con un esame simultaneo delle domande di titoli presentate dagli importatori riconosciuti.
- (11) Per evitare speculazioni occorre escludere dall'accesso al contingente gli importatori che non esercitano più alcuna attività nel settore delle carni bovine e fissare una cauzione relativa ai diritti d'importazione per ciascun richiedente nell'ambito del sottocontingente I. È opportuno fissare ad un livello relativamente elevato la cauzione concernente il titolo ed escludere la possibilità di trasferire titoli d'importazione.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 5.6.2002, pag. 8.